

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1970

Estensione del diritto a pensione a carico dello Stato e degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore delle orfane nullatenenti

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle leggi sul trattamento pensionistico del personale statale e degli enti locali (articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379; articolo 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646; articolo 17 della legge del 26 luglio 1965, n. 965) le orfane nubili maggiorenni hanno diritto alla reversibilità della pensione a condizione che siano nullatenenti e inabili a lavoro proficuo; l'inabilità stessa viene dichiarata presunta quando abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

Mentre sul requisito della nullatenenza non c'è alcunchè da eccepire, in quanto appare giusto limitare il diritto a pensione alle situazioni obiettive di bisogno, risulta, invece, troppo drastica la condizione della « inabilità ». Difatti, anche con l'incessante avvio attuale delle donne al lavoro, è indiscusso che larga parte di esse rimane a casa per accudire alle faccende domestiche durante l'esistenza in vita dei propri genitori. Di conseguenza, si verifica che all'età di 40-50 anni, dopo la morte dei genitori, molte di queste donne, che non hanno cercato o trovato l'impiego o che non abbiano con-

tratto matrimonio, restano sole, nubili, nella casa paterna, senza diritto alla reversibilità della pensione e senza alcun provento per vivere.

Procurarsi un lavoro a tale età diventa pressochè impossibile, anche per l'oggettiva inadattabilità a qualsiasi lavoro, per le esclusioni di legge sull'età per l'eventuale assunzione presso uffici pubblici, per la mancanza di idonei requisiti, per la ben limitata situazione di emancipazione della donna in Italia.

Ora è da considerare che il fondo delle pensioni è stato costituito con ritenute mensili sulla retribuzione del capofamiglia e non appare giusto e umano che con il decesso di questi venga negata la reversibilità a familiari che non hanno mezzi di sostentamento e possibilità di inserirsi nell'attività lavorativa e che la somma contributiva versata dal genitore venga incamerata dallo Stato.

È notorio, del resto, che l'età di pensionamento si aggira statisticamente su una media di 3-4 anni e che grosse riserve vengono costituite dai fondi di previdenza.

Con il presente disegno di legge si vuole determinare, quindi, la modifica della normativa pensionistica in atto, per i pensionati dello Stato e degli enti locali, permettendo l'estensione del diritto di reversibilità della pensione alle orfane maggiorenni nubili e alle vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni.

A conclusione appare opportuno sottolineare che il regolamento di esecuzione del decreto-legge istitutivo dell'INADEL, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, numero 3239, prevede agli articoli 39 e 42 che l'assegno vitalizio a carico dell'INADEL ven-

ga erogato alle orfane e vedove ultraquarantenni, alle sole condizioni che siano nullatenenti, siano state a carico dell'iscritto e non godano di assegni da parte di enti pubblici.

Eguale normativa è prevista per le orfane ultraquarantenni dei dipendenti statali, in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, per quanto concerne l'assegno vitalizio a carico dell'ENPAS.

Sono convinto che il presente disegno di legge trovi il giusto consenso da parte di tutti gli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e dal secondo comma dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, nelle ipotesi ed ai fini ivi previsti, il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro non è richiesto per le orfane maggiorenni nubili e per le orfane vedove che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.